Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume II e dei fascicoli 1° e 2° del volume III edizione normale dell'anno 1937, nonchè dei fascicoli dal 1° al 5°, volume IV, anno 1937, dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2333.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1937-XV, n. 155, concernente l'assegnazione di aree per la sistemazione edilizia della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R decreto-legge 2 gennaio 1937, n. 1155, concernente l'assegnazione di aree per la sistemazione edilizia della Regia università di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, relativo al noleggio e alla gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937 XV, n. 707, relativo al noleggio e alla gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato, con la seguente modificazione: Nelle premesse del decreto, alle parole: « Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato », sono sostituite le altre: « Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2335.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera nazionale per i combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2336.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni nella composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, concernente modificazioni nella composizione del Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, con la seguente modificazione:

Al n. 8) dell'articolo unico è aggiunto il seguente: n. 9) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

I numeri 9) a 17) diventano 10) a 18).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2337.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio esercito in Libia per l'importo di L. 10.000.000.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio esercito in Libia, per l'importo di L. 10.000.000, con le seguenti modificazioni:

L'art. 2 è formato del solo 1° comma.

Il 2° e il 3° comma di detto articolo 2 sono trasportati in un articolo 3, che viene aggiunto e il cui 1° comma è il seguente:

Sull'importo riservato, ai termini del 2° comma dell'articolo 1° del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, per la costruzione di alloggi da darsi in affitto a dipendenti della Regia marina e della Regia aeronautica, potrà essere provveduto a costruzioni da eseguirsi in Comiso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1937-XVI, n. 2338.

Modificazione della composizione della Commissione esaminatrice dei concorsi per l'avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, approvato col R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493;

Visti i Regi decreti 8 ottobre 1936-XIV, n. 1910, e 8 aprile 1937-XV, n. 643, coi quali sono state approvate le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel Corpo delle Capitanerie di porto;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli esami di concorso per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto le Commissioni esaminatrici sono presiedute dagli ufficiali generali del Corpo medesimo previsti rispettivamente dall'art. 3 delle norme approvate col R. decreto 8 aprile 1937, n. 613, e dall'art. 2 delle norme approvate col R. decreto 8 ottobre 1936, n. 1910.

Il Ministro per la marina ha facoltà di affidare la presidenza di tali Commissioni ad un ufficiale ammiraglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2339.

Modificazioni all'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, emanato in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dopo il comma 10° è inserito il seguente, restando fermi i commi successivi:

« L'Amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2340.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento sotto il titolo di S. Michele Arcangelo, in Altofonte (Palermo).

N. 2340. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento sotto il titolo di San Michele Arcangelo, in Altofonte (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2341.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione dei Poveri Artisti in S. Maria degli Angeli, in Bologna.

N. 2341. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congregazione dei Poveri Artisti in S. Maria degli Angeli, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2342.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Santa Barbara V. M., Patrona dei minatori, in Arsia (Pola).

N. 2342. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Parenzo (Pola) in data 19 maggio 1937, relativo alla erezione, in località Arsia del comune di Albona d'Istria (Pola), di una parrocchia sotto il titolo di Santa Barbara V. M., Patrona dei minatori.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1937-XVI, n. 2343.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Errico Amante » di Fondi.

N. 2343. R. decreto 14 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Errico Amante » di Fondi viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2344.

Istituzione della Fondazione « Achille Forti » presso il Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

N. 2344. R. decreto 29 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, presso il Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia viene istituita con la somma di L. 63.000 la Fondazione « Achille Forti », avente lo scopo di assegnare un premio triennale di L. 6000 per lavori di geologia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1937-XVI, n. 2345.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione.

N. 2345. R. decreto 13 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 100.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore per l'istituzione di una borsa di studio, da intitolarsi al nome dell'on. sen. prof. Serafino Belfanti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1938-XVI.

Sostituzione del liquidatore e dei membri del Collegio sindacale della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che con R. decreto in data 10 agosto 1934 la Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco (Palermo) veniva sciolta e messa in liquidazione;
Considerato che la suddetta liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 27 del citato testo unico, alla sostituzione sia del liquidatore sia dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cooperativa;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Ferdinando Aguello fu Domenico è nominato liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco (Palermo) ed i signori dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino, prof. Donato Palumbo di Pietro e ragionier Luigi Mirabella di Francesco sono nominati membri del Collegio sindacale della Cooperativa stessa, in sostituzione rispettivamente del liquidatore e dei sindaci attualmente in carica, con i poteri e le attribuzioni previste nel capo IV del testo unico della legge sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(336)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 gennaio 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Giorgio Martire » di Prizzi (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale « S. Giorgio Martire » di Prizzi (Palermo);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Giorgio Martire » di Prizzi (Palermo) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(319)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 24 gennaio 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli.

(340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 22 dal 16 al 30 novembre 1937-XVI.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	S	—	1
Arezzo	Terranuova Bracciolini	B	—	1
Asti	Calliano	B	—	1
Bari	Altamura	O	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Campobasso	Agnone	B	—	1
Chieti	Roccaspinalveti	B	—	1
Cosenza	Malvito	S	1	—
Foggia	Apricena	E	1	—
Id.	Casalnuovo Monterotaro	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Frosinone	Ferentino	B	—	1
Id.	Frosinone	B	—	1
Id.	Pignataro Interamna	B	—	1
Modena	Sassuolo	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Acerenza	E	1	—
Reggio	Platì	O	—	1
Id.	Rosarno	B	—	1
Salerno	Sassano	B	1	—
Torino	Torino	B	—	1
Varese	Varese	B	—	1
Verona	Zevio	B	—	1
			1	20
	Carbonchio sintomatico.			
Cosenza	Corigliano Calabro	B	1	—
Id.	San Demetrio Corone	B	2	—
Messina	San Fratello	B	—	1
Vicenza	Caldogno	B	—	1
			3	2
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	—	2
Id.	Occimiano	B	—	1
Asti	Asti	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Benevagienna	B	1	2
Id.	Cavallermaggiore	B	—	4
Id.	Fossano	B	3	16
Id.	Margarita	B	4	4
Id.	Mondovì	B	2	3
Id.	Monforte d'Alba	B	—	2
Id.	Morozzo	B	6	3
Id.	Niella Tanaro	B	—	2
	Segue: Afta epizootica.			
Cuneo	Pianfei	B	—	1
Id.	Roccavione	B	—	2
Id.	Sant'Albano Stura	B	—	2
Id.	Santo Stefano Roero	B	—	3
Id.	Savigliano	B	—	2
Genova	Genova	B	—	4
Id.	Sori	B	—	1
Littoria	Aprilia	P	—	1
Roma	Roma	BS	2	—
Torino	Cavour	B	—	2
Verona	Legnago	B	—	1
			19	60
	Malrossino dei suini.			
Alessandria	Carezzano	S	1	—
Ascoli Piceno	Carassai	S	2	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	2	—
Id.	Falerone	S	2	—
Id.	Francavilla d'Este	S	1	2
Id.	Monsampolo	S	2	—
Id.	Montefiore Aso	S	2	1
Id.	Montegranaro	S	1	—
Id.	Monte San Pietrangeli	S	2	1
Id.	Spinetoli	S	1	—
Asti	Cortanze	S	—	2
Belluno	Lamon	S	—	1
Id.	Sovramonte	S	—	1
Bologna	Castelmaggiore	S	1	—
Bolzano	San Candido	S	—	1
Brescia	Montichiari	S	—	1
Id.	Muscoline	S	—	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	—	1
Id.	Palena	S	1	1
Cosenza	Acri	S	1	—
Id.	Cosenza	S	1	—
Id.	Oriolo Calabro	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Id.	Ferrara	S	—	5
Fiume	Fontana del Conte	S	—	1
Foggia	Volturino	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	—	1
Id.	Cormons	S	2	—
Id.	Gorizia	S	9	4
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	2	1
Id.	Merna	S	1	—
Id.	Ranziano	S	2	1
Id.	Romàns d'Isonzo	S	—	2
Macerata	Loro Piceno	S	—	1
Id.	Macerata	S	—	1
Id.	Matelica	S	1	—
Id.	Mogliano	S	—	1
Id.	Monte San Giusto	S	1	—
Id.	Morrovalle	S	2	—
Padova	Gazzo Padovano	S	1	—
Id.	Monselice	S	1	—
Id.	Montagnana	S	—	1
Id.	Ospedaletto Euganeo	S	—	1
Id.	Padova	S	—	1
Id.	Piacenza d'Adige	S	1	—
Id.	Piombino d'Ese	S	1	—
Id.	Ponso	S	1	—
Id.	Rovolon	S	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piave	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini.*				
Padova	Teolo	S	1	—
Id.	Trebaseleghe	S	1	—
Id.	Vighizzolo Este	S	—	1
Pescara	Civitella Casanova	S	1	—
Pola	Parenzo	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	4	—
Salerno	Contursi	S	1	—
Trento	Cortaccia	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Mezzocorona	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Tasullo	S	—	2
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	1	—
Id.	Fonte	S	1	—
Id.	San Biagio di Collalta	S	1	—
Trieste	Divaccia San Canziano	S	—	1
Id.	Sesana	S	—	4
Id.	Tomadio	S	—	1
Udine	Cividale	S	—	1
Id.	Cordenons	S	—	1
Id.	Coseano	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Sesto Reghena	S	—	2
Id.	Trivignano	S	—	1
Venezia	Gruaro	S	1	—
Id.	Portogruaro	S	—	1
Id.	Pramaggiore	S	1	—
Vercelli	Crova	S	—	1
Id.	Gattinara	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Molvena	S	—	1
Id.	Mason	S	—	2
Id.	Nove	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	3
			63	73
Peste e setticimia dei suini.				
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Id.	S	11	3
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	S	—	1
Id.	Campofilone	S	1	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Force	S	1	1
Id.	Montedinove	S	—	1
Id.	Ripatransone	S	2	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	2
Id.	Spinetoli	S	2	—
Asti	Montechiaro	S	—	2
Bergamo	Casirate d'Adda	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	2
Id.	Borgo Panigale	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	2	2
Id.	Casacalenda	S	—	1
Id.	Castelbottaccio	S	3	6
Id.	Cercemaggiore	S	—	1
Id.	Guardialfiera	S	—	1
Id.	Larino	S	2	1
Id.	Lupara	S	—	1
Id.	Montenero di Bisaccia	S	—	2
Id.	Morrone del Sannio	S	2	—
Id.	Petrella Tifernina	S	2	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini.*				
Campobasso	Ripabottoni	S	—	3
Catanzaro	Serrastretta	S	—	1
Cremona	Izano	S	1	—
Id.	Piadena	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	S	—	1
Id.	Firenze	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Poggio Berni	S	1	—
Id.	Sant'Arcangelo	S	1	—
Frosinone	Atina	S	—	2
Id.	Castello	S	—	1
Id.	Colfelice	S	—	2
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Lecce	Caprarica	S	—	1
Mantova	Goito	S	—	1
Id.	Gonzaga	S	2	—
Id.	Magnacavallo	S	1	—
Id.	Marcaria	S	—	1
Id.	Sustinente	S	2	—
Id.	Viadana	S	5	2
Id.	Villa Poma	S	2	—
Messina	Novara di Sicilia	S	4	—
Padova	Abano Terme	S	—	1
Id.	Bagnoli di Sopra	S	1	—
Id.	Brugine	S	1	—
Id.	Campodarsego	S	—	1
Id.	Carmignano Brenta	S	—	1
Id.	Loreggia	S	—	1
Id.	Piacenza d'Adige	S	1	—
Id.	Villafranca Padovana	S	—	1
Pesaro Urbino	Gabicce	S	2	—
Id.	Gradara	S	3	1
Id.	Fano	S	1	2
Id.	Frontone Serra	S	1	—
Id.	Mondavio	S	2	—
Id.	Orciano di Pesaro	S	4	—
Id.	Pennabilli	S	—	2
Id.	Pesaro	S	2	2
Id.	Sassocorvaro	S	—	1
Id.	Urbino	S	4	4
Pescara	Cepagatti	S	1	—
Id.	Manopello	S	5	—
Id.	Penne	S	1	6
Id.	Pescara	S	1	—
Id.	Pianella	S	1	—
Id.	Picciano	S	3	—
Potenza	Castelsaraceno	S	1	—
Id.	San Chirico Raparo	S	—	3
Id.	San Martino d'Agri	S	—	1
Reggio Calabria	Canolo	S	2	—
Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Montesano sulla Marcellana	S	—	1
Siena	Torrita	S	1	1
Teramo	Ancarano	S	1	—
Id.	Atri	S	2	2
Id.	Bisenti	S	—	2
Id.	Cermignano	S	—	4
Id.	Controguerra	S	3	—
Id.	Corropoli	S	—	1
Id.	Nereto	S	1	—
Id.	Sant'Egidio alla Vibrata	S	2	—
Torino	Poirino	S	—	1

Segue: *Peste e setticimia dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Trento	Brez	S	—	1
Treviso	Colle Umberto	S	—	1
Id.	Riese	S	1	—
Venezia	Annone Veneto	S	3	—
Id.	Fossalta di Portogruaro	S	3	—
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Marostica	S	—	2
Id.	Schiavon	S	—	2
Id.	Valtrovina	S	—	1
			108	101

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Chieti	Pretoro	E	—	1
			—	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Alessandria	Alessandria	E	—	1
Bari	Gioia del Colle	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	O	1	—
Catania	Mascali	O	1	—
Id.	Mascalucia	O	1	—
Id.	Paternò	O	1	—
Chieti	Guardiagrele	E	—	1
Id.	Ortona	E	—	1
Id.	Pretoro	E	2	4
Id.	Rapino	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	4	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Id.	Carini	E	7	4
Id.	Cinisi	E	4	1
Id.	Marineo	E	5	—
Id.	Palermo	E	—	3
Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Termini Imerese	E	1	—
Id.	Terrasini Favarotta	E	4	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	3	—
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Eboli	E	4	—
Id.	Montecorvino Pugliano	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Roccapiemonte	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
			55	19

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	Fl	1	—
Foggia	Cerignola	Can	—	1
Imperia	Imperia	Can	2	—
Id.	Ventimiglia	Can	2	—
Salerno	San Giovanni a Piro	Can	—	1
			5	2

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brescia	Prevalle	O	—	1
Campobasso	Matrice	O	1	—
Id.	Lepino	O	1	—
Gorizia	Cormons	O	2	—
Imperia	San Remo	O	1	—
Rieti	Poggio Moiano	O	1	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
			12	4

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	O	—	1
Id.	Licata	O	1	—
Enna	Centuripe	O	—	1
			1	2

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Arezzo	Pratovecchio	B	—	1
Bologna	Borgo Panigale	B	3	—
Id.	Crespellano	B	—	1
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	3
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Bolzano	Caines	B	—	2
Frosinone	Villalatina	B	—	1
Gorizia	Caporetto	B	5	—
Id.	Plezzo	B	1	—
Id.	Tolmino	B	3	10
Imperia	Cosio d'Arroscia	O	—	2
Lecce	Surano	C	—	2
Id.	Surbo	C	—	3
Id.	Taviano	C	—	2
Id.	Tricase	C	—	6
Littoria	Cisterna	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	3
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Monantola	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	2
Id.	San Possidonio	B	—	1
Id.	San Prospero	B	—	1
Novara	Caltignaga	B	1	1
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna Novarese	B	1	—
Id.	Momo	B	1	—
Id.	Nibbiola	B	1	—
Id	Novara	B	8	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Padova	Saonara	B	—	1
Id.	Vescovana	B	—	1
Parma	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Noceto	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Roma	Roma	B	10	—
Rovigo	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Porto Viro	B	2	—
Salerno	Eboli	B	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Udine	Brugnera	B	—	1
Id.	Pordenone	B	—	1
Id.	Pravisdomini	B	—	1
Id.	Sacile	B	—	1
Id.	Sesto Reghena	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	3	—
			68	57
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Gioia del Colle	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	2	—
Lucca	Lucca	B	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	1	—
Roma	Roma	B	—	3
Siena	San Gimignano	B	2	—
Treviso	Montebelluna	B	—	10
			9	16
	Diarrea dei vitelli.			
Frosinone	Arce	B	1	—
Id.	Casalvieri	B	—	1
			1	1
	Influenza del cavallo.			
Cremona	Soncino	E	1	—
Vercelli	Tronzano	E	—	1
			1	1
	Difterite aviaria.			
Agrigento	San Biagio Platani	P	2	—
Udine	Udine	P	—	1
			2	1
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	8	—
Padova	Campodarsego	P	—	1
Id.	Grantorto	P	—	1
Id.	Loreggia	P	—	1
Id.	Villa del Conte	P	1	—
Rovigo	Pettorazza	P	4	—
	Segue: Colera dei polli			
Treviso	Cordignano	P	1	—
Id.	Treviso	P	—	1
Udine	Pradamano	P	—	1
Venezia	Mira	P	1	—
Id.	Portogruaro	P	2	—
Vicenza	Barbarano	P	—	1
			17	6
	Barbone bufalino.			
Salerno	Eboli	Buf.	—	1
			—	1

RIEPILOGO

dal 16 al 30 novembre 1937-XVI, n. 22.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	18	24	25
2	Carbonchio sintomatico	3	4	5
3	Afta epizootica	8	25	79
4	Malrossino dei suini	26	87	136
5	Peste e setticimia dei suini	32	98	209
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	10	32	74
8	Rabbia	4	5	7
9	Rogna	10	13	16
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
11	Aborto epizootico	19	56	125
12	Tubercolosi bovina	7	8	25
13	Diarrea dei vitelli	1	2	2
14	Influenza del cavallo	2	2	2
15	Difterite aviaria	2	2	3
16	Colera dei polli	7	12	23
17	Vaiuolo ovino	—	—	—
18	Barbone bufalino	1	1	1

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina. — a) i dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(199)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	296490	Congregazione di Carità di Canale Monterano . . . . L.	30 —
Rendita 5 %	72872	Giglio Alfonso fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Perillo Elvira, dom. a Napoli . . . . »	1.100 —
»	72873	Giglio Antonietta fu Alessandro, ecc. come sopra . . . . . . »	1.100 —
»	72874	Giglio Maria, ecc. come sopra . . . . »	1.100 —
»	72875	Giglio Donato, ecc. come sopra . . . . »	1.100 —
»	75883	Giglio Lidia, ecc. come sopra . . . . »	1.100 —
Redim. 3,50	395828	Esposito Filomena di Salvatore moglie di Di Giulio Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	1.050 —
Rendita 5 %	119115	Romano Maria di Nicola moglie di Cappuccio Alfredo di Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	5.355 —
Redim. 3,50	754262	Fumo Pia di Antonio, moglie di Capaldo Federico di Vincenzo, dom. in Teano (Caserta) . . . . »	164,50
»	57747	Capaldo Federico di Vincenzo, dom. in Teano (Caserta) . . . . . »	875 —
»	318541	Molfino Vittoria fu Benedetto moglie di Molfino Matteo, dom. a S. Martino di Noceto di Rapallo (Genova) . . . . »	70 —
»	359288	Bancher Emilia fu Ettore, nubile, presunta assente, sotto la rappresentanza di Gallizia Achille fu Carlo, dom. a Milano, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Tagliabue Carlotta fu Pietro, ved. Bancher »	24,50
Cons. 3,50	826522	Vitiello Anna fu Raffaele, minore, sotto la p. p. della madre Avitabile Angelica di Giuseppe, ved. di Vitiello Raffaele, dom. a Napoli . . »	280 —
»	826523	Vitiello Giuseppe fu Raffaele, minore, ecc. come sopra . . . . »	280 —
Redim. 3,50	193797 230073	Iacobsen Louise-Marie fu Antonin, moglie di Potenza Clemente, domiciliata a Roma . . . . »	567 — 42 —
»	500814	Capaldo Maria fu Vincenzo, moglie di Baldanza Raimondo fu Alberto, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	875 —
Cons. 3,50 Rendita 5 %	840525 61144	Tagliamonte Salvatore fu Ciro, minore sotto la p. p. della madre Vesce Maria fu Biagio, dom. a Resina (Napoli) . . . . »	1.400 — 880 —
Redim. 3,50	296662	Masciari Filippo fu Francesco minore, sotto la tutela di Masciari Matilde fu Giacinto, dom. a Napoli . . . . »	84 —
»	296663	Masciari Mario fu Francesco, minore, ecc. come sopra . . . . . »	84 —
»	296664	Masciari Anna fu Francesco, minore, ecc. come sopra . . . . . »	84 —
Rendita 5 %	101281	Nicchia Antonino di Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Naddeo Nunziata fu Generoso moglie legalmente separata di Nicchia Vincenzo, dom. a Napoli . . . . »	760 —
»	128518	Nicchia Antonino di Vincenzo minore sotto la p.p. del padre, dom. a Napoli »	245 —
Redim. 3,50	497161	de Sio Angelina fu Antonio minore, sotto la p. p. della madre Luisari Rosina-Maria di Ettore, dom. in Torre Annunziata (Napoli). . . »	213,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redim. 3,50	497162	de Sio Teresa fu Antonio minore, ecc. come la precedente . . . . L.	213,50
Cons. 3,50 (902)	11567	Beneficio Parrocchiale di S. Mauro Martire in Maniago (Udine) . . . »	3,50
Redim. 3,50	142598 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Cogozzo Alberto fu Alberto, minore, sotto la p. p. della madre Arata Maria vulgo Pia, ved. di Cogozzo Alberto, dom. in Mezzanego (Genova) . . . . » Per l'usufrutto: Arata Maria vulgo Pia fu Giovanni.	119 —
»	61908 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Angelini Ginevra di Pietro moglie di Lolli-Ghetti Alberto, Angelini Valentina di Giuseppe, moglie di Rocco Carlo, Frezza Anna ed Enrica fu Pietro nubili, Frezza Bianca fu Pietro, moglie di Del Pinto Giuseppe, Storti Amelia fu Enrico, moglie di Geri Ugo, Storti Giulia fu Enrico, moglie di Spillmann Lamberto, dom. in Roma, tutti quali eredi indivisi di Frezza Faustina fu Luigi, ved. di Prosperi Gioacchino . . . . » Per l'usufrutto: Di Muzio Cecilia fu Giovanni, nubile, dom a Roma.	420 —
Cons. 3,50	614159	Speciale Salvatore fu Atanasio . . . . »	17,50
»	790685	Bertolone Giovanni, Enrico, Evelina e Carla, nubili di Angelo, eredi indivisi di Fregotti Marianna fu Giovanni in Bertolone, dom. in Sartirana (Pavia). Con usufrutto a Bertolone Angelo fu Domenico . . . . »	105 —
»	222467	Di Giamberardino Maria di Francesco ved. Rossi Luigi, dom. in Bussi (Aquila). Ipotecata Ministero P.P. T.T. . . . . »	10,50
Redim. 3,50	495233 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Brivio Franco e Beatrice fu Severo, minori sotto la p. p. della madre Bonanomi Pierina di Angelo ved. di Brivio Severo, dom. in Cologno Monzese (Milano) . . . . » Per l'usufrutto: Bonanomi Pierina di Angelo ved. di Brivio Severo, dom. in Cologno Monzese (Milano).	133 —
»	244765 Solo per l'usufrutto	Per la proprietà: Riceputi Maddalena, Cesarina e Domenico fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Papetti Isabella di Battista, ved. di Riceputi Domenico, dom. a Melegnano (Milano) . . . . . » Per l'usufrutto: Papetti Isabella di Battista ved. di Riceputi Domenico dom. a Melegnano (Milano).	514,50
Rendita 5 %	61442	Ricci Ondina di Bartolomeo, moglie di Deandrea Luigi, dom. a Pontestura (Alessandria), vincolata per dote . . . . »	80 —
Cons. 5 %	18646 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Toni Giulietta di Giovanni, moglie di Vassallo Corrado, dom. in Roma . . . . » Per l'usufrutto: Scalambrini Elisa fu Giuseppe.	295 —

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(245)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute d'interessi su rendita 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi, di scadenza al 1° luglio 1937-XV, appartenenti ai certificati di rendita 5 % n. 127351 di L. 1100, e n. 127352 di L. 2325, intestati all'Ospedale Lanciarini in Sassocorvaro amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 novembre 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni verrà senz'altro provveduto, a suo tempo, al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(294)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 46.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2100 — Data: 8 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. Debito Pubblico — Intestazione: Pesce Oreste fu Alessandro — Titoli del Debito Pubblico: 3 cartelle Rendita 5 %, rendita L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 10 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Trapani — Intestazione: Pecorella Roberto di Francesco-Paolo — Titoli del Debito Pubblico: 1 cartella cons. 3,50, rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 534 — Data: 7 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Belluno — Inte-

stazione: Celli Francesco fu Ottavio — Titoli del Debito Pubblico: 1 cartella 5 % littorio, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ... — Data: 11 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. La Spezia — Intestazione: Emanueli Luigi di Cesare — Titoli del Debito Pubblico: cedole 5 % littorio, rendita L. 7,20.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(333)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Media dei cambi e dei titoli

del 24 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	63 —
Svizzera (Franco)	439,—
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,73
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,59
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,925
Id. 3,50% (1902)	70,65
Id. 3 % Lordo	52,05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,825
Id. id. 5 % (1936)	93,775
Rendita 5% (1935)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,85
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,80

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 18 novembre 1937-XVI, il cav. uff. Antonio Lauricella, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Palermo, è stato nominato presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo, con effetto dal 1° novembre 1937-XVI al 31 dicembre detto anno.

(271)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400 sino al giorno 20 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(308)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza, proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Maserno Montese (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1937-XV con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Maserno Montese (Modena);

Veduto il proprio provvedimento in data 5 maggio 1937-XV con il quale il dott. Giorgio Oppi veniva nominato commissario straordinario ed i signori rev. Giorgio Quattrini, Rodolfo Fini e dottor Gaetano Micciché membri del Comitato di sorveglianza della Cassa su indicata;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Micciché in seguito al suo decesso;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione dell'azienda suddetta;

Dispone:

Il sig. Gaggioli Goffredo di Pietro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giovanni Battista » di Maserno Montese (Modena) in sostituzione del dott. Gaetano Micciché, e i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa rurale sono prorogate, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 58 del citato R. decreto-legge sino al giorno 5 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(309)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in Aquila.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 23 luglio 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio dell'Aquila con sede in Aquila;
Veduti i propri provvedimenti in data 23 luglio e 5 agosto 1937-XV coi quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in Aquila, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi tre a decorrere dal 23 gennaio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì, 19 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(310)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giorgio Martire » di Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale « S. Giorgio Martire » di Prizzi (Palermo) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico;

Dispone:

Il dott. rag. Francesco Paolo Scorsone di Serafino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale « S. Giorgio Martire » di Prizzi (Palermo) ed i signori Pasquale Milazzo fu Vito, Salvatore Comparetto fu Vito e Giuseppe Dieli fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(320)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 25 posti di ispettore tecnico nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle Ferrovie, tramvie ed automobili;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visti il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18), il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038) nonchè i Regi decreti legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, i primi due recanti diminuzione, e gli altri, aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV, del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 25 posti di ispettore tecnico (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Al detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ingegnere e, coloro che risultino laureati posteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del certificato comprovante l'esito favorevole del relativo esame di Stato.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che, alla data di annessione dei detti territori, erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato;

2° attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica notarile) indicato all'articolo precedente, nonchè l'attestato comprovante che l'aspirante ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, oppure, se laureatosi anteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, la dichiarazione in tal senso del direttore della Scuola d'applicazione o del Politecnico;

b) estratto dall'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari Fiumani;

3° per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, se, tanto gli uni quanto gli altri, risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di quattro anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine, a termini del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento di due anni ai candidati che risultino coniugati senza prole e di due anni, più un anno per ciascun figlio vivente, ai candidati coniugati e con prole.

Le condizioni previste al comma precedente debbono sussistere alla data in cui scade il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso una Amministrazione dello Stato — eccettuata quella ferroviaria — da almeno due anni prima della data del Regio decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

c) certificato, su carta da bollo da L. 4, dell'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, ovvero — nel caso di insufficienza di età — che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato, su carta da bollo da L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per le suddette iscrizioni da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni, invece, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice Segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto della ferita.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

g) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forza prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Con la detta visita potrà essere particolarmente accertata la capacità visiva del concorrente, la quale dovrà concretarsi nel possesso del campo visivo e del senso cromatico normali con un visus complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) dei quali almeno cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile mediante correzioni di lenti sferiche o cilindriche di — 7 D o + 5 D. La differenza tra la rifrazione dei due occhi non dovrà risultare superiore alle tre diottrie;

i) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra: tanto gli uni quanto gli altri dovranno, altresì, presentare la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 e 975 del Giornale militare degli anni 1922 e 1936.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati ed i feriti per la stessa causa ed i figli degli invalidi di

guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dalle competenti autorità. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle Autorità marittime competenti;

k) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

l) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) primo comma: dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, il quale, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, trovasi nelle condizioni di poter essere ammesso al presente concorso, dovrà anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *h*), un certificato, in carta bollata da L. 4, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) e *i*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione, in carta bollata da L. 4, dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Inoltre tutti gli aspiranti ammessi agli esami orali sono tenuti ad esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di abilitazione di I grado a condurre automobili, ovvero dovranno comprovare di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Art. 5.

I candidati dovranno far pervenire tanto la domanda quanto i documenti, senza riserve, entro il termine previsto al precedente art. 2 e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, ad eccezione del titolo di studio.

I candidati i quali nel termine come sopra stabilito faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che risiedono nelle colonie italiane, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti. Per tali documenti che risultassero incompleti o irregolari l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una prova orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della I, II e III prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della I, II e III parte del programma di esame indicato al successivo articolo 13; la prova orale verterà su argomenti dell'intero programma.

Gli aspiranti potranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso se intendano inoltre sostenere prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Le prove scritte avranno luogo in Roma ed i giorni nei quali dovranno svolgersi saranno stabiliti con apposito provvedimento.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che verrà tempestivamente comunicato ad ognuno degli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

due ispettori superiori tecnici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dei quali il più anziano con funzioni di presidente;

due funzionari tecnici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di grado VI, membri;

un professore di una delle Regie scuole d'ingegneria del Regno, membro.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue, francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario un funzionario di gruppo *A* di grado inferiore al VI, dell'Ispettorato Generale medesimo.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi, quale media dei punti riportati nelle materie d'esame indicate alle parti I, II, III e IV di cui al successivo art. 13.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale

Per le prove che verranno date nelle lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare i 5/100.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con l'osservanza delle norme relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o ai feriti fascisti agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del Regio decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado X del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite con la legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno sottoporsi alle riduzioni di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18 e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

PARTE I.

Meccanica applicata alle costruzioni e ponti.

1. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici (strutture e solai in ferro e in cemento armato, coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, passerelle, ecc.).
2. Calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie.
3. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche.

PARTE II.

Costruzioni stradali e ferroviarie e per altri servizi - Impianti.

1. Norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.
2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.
3. Limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tramvie.
4. Movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee. Fognature e drenaggi; opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti.
5. Principali materiali da costruzione.
6. Costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini ed acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie).
7. Massicciate ed armamento (tipi principali, traverse, rotaie, deviatoi, ecc.). Allargamento, raccordi altimetrici e planimetrici dei binari.
8. Fabbricati ed impianti (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, allacciamento, ecc.).
9. Segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali, sistemi di blocco). Fermascambi, puntelli o serrature e collegamento tra scambi e segnali. Manovre a distanza dei segnali e degli scambi.
10. Impianti speciali per ferrovie a dentiera.
11. Funi, impianti speciali e fabbricati per funicolari, funivie, teleferiche, ascensori in servizio pubblico. Scale e vie mobili.
12. Tramvie, filovie, autoservizi.

PARTE III.

Trazione e materiale mobile.

1. Resistenza al movimento, avviamento, frenatura. Lavoro occorrente al movimento del materiale mobile. Potenza.
2. Principi fondamentali della termodinamica.
3. Macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc., potere aderente e sforzo di trazione; tabelle di prestazione).
4. Richiamo dei principi fondamentali di elettrotecnica e sue applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica).
5. Motori elettrici per trazione (vari sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie; automotrici e locomotori elettrici).
6. Calcolo degli impianti di trazione elettrica.
7. Motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento; ciclo Otto; carburazione e accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore).
8. Motori Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe di iniezione).
9. Combustibili per autotrazione (combustibili solidi e gassogeni, combustibili liquidi e gassosi).
10. Automotrici con trasmissione meccanica, a fluido, elettrica.
11. Materiale mobile di funicolari, funivie, ascensori.
12. Veicoli ferroviari e tramviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura).
13. Veicoli automobili (organi di trasmissione; frizione, cambio di velocità, differenziale; meccanismo di sterzo; sistemi di frenatura; gomme; accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto di merci e passeggeri; autogassogeni; autoveicoli elettrici).
14. Funzionamento delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tramviario e automobilistico.
15. Principali lavori di riparazione alle locomotive e ai veicoli ferroviari, tramviari e automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.).

PARTE IV.

Legislazione.

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica.
2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori.
4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, servizi pubblici automobilistici, funicolari, funivie, ascensori.
5. Leggi sulla circolazione stradale.
6. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e dei Circoli ferroviari d'ispezione.
7. Nozioni di diritto corporativo.

PARTE V (facoltativa).

Lingue estere.

1. Lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

(281) *Il Ministro*: BENNI.

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a otto posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 38160 del 19 novembre 1937 col quale veniva designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di Albonese la levatrice Cisco Fedora;

Ritenuto che la levatrice predetta come da deliberazione 10 gennaio corrente del podestà di Albonese ha rinunziato alla nomina e che pertanto occorre provvedere alla designazione delle altre concorrenti che seguono in graduatoria;

Vista l'espressa rinunzia in data 10 gennaio 1938 della levatrice Galmozzi Carolina;

Ritenuto, pertanto che devesi designare per la nomina, la levatrice Pesci Maria Rosa che la segue in graduatoria;

Vista la graduatoria generale delle idonee nel concorso a posti vacanti al 30 novembre 1935;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento pei concorsi sanitari;

Decreta:

Fermo restando in ogni sua parte il decreto prefettizio di approvazione della graduatoria generale e di designazione delle vincitrici, viene designata per la nomina nella condotta ostetrica di Albonese la levatrice Pesci Maria Rosa da Verretto.

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato a termini dell'articolo 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, citato, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura e del comune di Albonese.

Il podestà di Albonese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: LEONE.

(287)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.